

Assicurazione Responsabilità Civile Professionale per Geometri

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

AXA Assicurazioni S.p.A.

“Professione libera dedicato a Geometri”



Data ultima edizione: luglio 2020
Il DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia.


La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa.it; indirizzo di posta elettronica: infodanni@axa.it - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2018), ammonta a € 636 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 425 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. L'indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 137,2%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa.it

Al contratto si applica la legge italiana.

 Che cosa è assicurato?	
Garanzia Base	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale.
Garanzia Opzionale R.C. Amministratore di Condominio	<p>Garanzia Opzionale - Responsabilità civile Amministratore di Condominio</p> <p>La copertura R.C. Professionale può essere integrata con la Garanzia Opzionale: R.C. AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO, qualora l'Assicurato svolga anche tale attività professionale oltre a quella di geometra.</p> <p>In tal caso la copertura di polizza si intende estesa all'attività professionale svolta dall'Assicurato in qualità di amministratore condominiale (attività accessoria a quella di Geometra), svolta nei modi previsti dall'art. 1130 del codice civile e dai regolamenti vigenti</p>
Garanzia Opzionale Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO)	<p>Garanzia Opzionale - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)</p> <p>AXA risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere, per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza.</p> <p>L'Assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da proprietà e/o conduzione degli uffici o studi professionali indicati in scheda di polizza.</p> <p>Sono comprese tutte le attività complementari, assistenziali, ricreative, accessorie all'attività descritta in polizza, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, nonché alla proprietà, conduzione, allestimento e montaggio degli stands e relativi impianti e vale sia che l'Assicurato agisca in qualità di proprietario sia che operi come esercente, conduttore, gestore o committente ai sensi dell'art. 2049 C.C., compresa la committenza in relazione alla guida di autoveicoli non di proprietà dell'Assicurato o allo stesso locati o allo stesso intestati al P.R.A.</p> <p>L'Assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge.</p>



Che cosa è assicurato?

<p>Garanzia Opzionale Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO)</p>	<p>L'estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al Massimale R.C.T./R.C.O. assicurato qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l'applicazione della franchigia fissa prevista in polizza per sinistro.</p> <p>Garanzia Opzionale - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)</p> <p>AXA risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL; • ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai prestatori di lavoro per lesioni personali. <p>L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità. Resta inteso che l'onere della prova circa l'inesatta o erronea interpretazione è a carico dell'Assicurato. Dall'assicurazione R.C.O. sono comunque escluse le malattie professionali.</p> <p>La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al Massimale R.C.T./R.C.O. assicurato, ferma l'applicazione della franchigia fissa prevista in polizza per persona infortunata.</p> <p>L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche od integrazioni.</p> <p>La garanzia R.C.O. opera anche per i lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione a condizione che i suddetti prestatori di lavoro siano forniti ed utilizzati nel rispetto delle norme di legge in materia di mercato del lavoro.</p> <p>La garanzia R.C.O. vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall'impresa fornitrice o distaccante o dall'INAIL ai sensi del Codice Civile.</p>
---	---



Che cosa NON è assicurato?

<p>RC Professionale Persone non considerate Terze</p>	<p>Non sono considerati terzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) un Assicurato o altro soggetto cui compete la qualifica di Assicurato; b) un altro ente o persona fisica che abbia un interesse di controllo o svolga un ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa dell'Assicurato; c) una persona che abbia un legame di parentela con l'Assicurato nonché qualsiasi altra persona o affini con lui conviventi; d) i collaboratori, i dipendenti e praticanti - e chi si trovi con loro nei rapporti di cui al punto a) - che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato.
<p>Esclusioni R.C. Professionale</p>	<p>Che cosa non è assicurato Garanzia Base R.C. Professionale</p> <p>AXA non è comunque obbligata a prestare alcuna garanzia per le Perdite patrimoniali connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta nei seguenti ambiti: <ol style="list-style-type: none"> a) ferroviario (con riferimento alla realizzazione di binari, tunnel, ponti, sistemi di segnalamento, barriere e sistemi di sicurezza); b) piattaforme opere portuali ed aeroportuali (ad eccezione del design d'interni nei terminals, parcheggi per autoveicoli, architettura del paesaggio, a condizione che non si tratti di attività che interessino le zone di manovra di aeromobili e di navi e di pertinenza degli stessi), c) ponti, tunnel (salvo che siano dedicati ad utilizzo pedonale o ciclabile), dighe; d) chimico, petrolchimico e nucleare; e) impianti di produzione energia (ad eccezione degli impianti di produzione di energia fotovoltaica ed eolica) (Opere non comprese nell'assicurazione); 2) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza (Antitrust); 3) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l'Autorità Giudiziaria dichiara costituire, o che un Assicurato ammetta costituire, un atto doloso, o fraudolento; in tale caso, AXA avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di Perdite patrimoniali in relazione a tale Richiesta di risarcimento, fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applica a quanto previsto dalla garanzia "Responsabilità Civile professionale per attività di dipendenti e collaboratori" anche in considerazione di quanto definito in glossario come Atto illecito (Atti dolosi, fraudolenti);



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni R.C. Professionale

- 4) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi azione o indagine da parte di un governo, di un'autorità di regolamentazione, di un ente preposto al rilascio di licenze o di una commissione, a meno che essa non riguardi esclusivamente l'esecuzione o la mancata esecuzione di Attività professionali a favore di tali enti (**Azioni di autorità governative/autorità di regolamentazione**);
- 5) traente origine da, basata su o attribuibile a violazione di brevetti (**Brevetti**);
- 6) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi esplosione o emanazione di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle (**Esplosioni/emanazioni/radiazioni**);
- 7) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività di costruzione e/o fabbricazione (**Fabbricare / costruire**);
- 8) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica (**Guerra/Terrorismo**);
- 9) traente origine da, basata su o attribuibile a:
 - a) effettive o presunte molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego;
 - oppure
 - b) molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche (Impiego/Discriminazione);
- 10) traente origine da, basata su o attribuibile a:
 - a) guasto meccanico;
 - b) guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione o black-out;
 - oppure
 - c) guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione;a meno che tale guasto derivi da un *Errore professionale* commesso da un Assicurato (**Infrastrutture**);
- 11) traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) la reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti inquinanti, oppure (ii) qualsiasi ordine o richiesta volti a (a) ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare Agenti inquinanti, oppure (b) reagire a o valutare gli effetti di Agenti inquinanti (**Inquinamento**);
- 12) traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell'Assicurato ovvero alla sottoposizione di un Assicurato ad una qualsiasi procedura concorsuale (Insolvenza);
- 13) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta da un Assicurato che non risulti regolarmente iscritto al relativo albo professionale, qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge per l'esecuzione dell'attività (**Mancata iscrizione all'albo**);
- 14) traente origine da, basata su o attribuibile a la presenza e/o le conseguenze di muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all'uso di muffe tossiche o amianto (**Muffa tossica e amianto**);
- 15) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una Richiesta di risarcimento (**Richieste di risarcimento/circostanze pregresse**);
- 16) traente origine da, basata su o attribuibile alla mancata effettuazione, da parte di qualsiasi Assicurato o di altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato, di un'accurata valutazione preventiva dei costi relativi all'esecuzione di Attività professionali (**Valutazione preventiva dei costi**);
- 17) presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti (**U.S.A./Canada**);
- 18) riconducibile alle garanzie assicurative di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e sue successive modifiche e integrazioni (**D.Lgs. n. 163/2006**);
- 19) traente origine da, basata su o attribuibile a danno a cose e danno alla persona conseguente alla presenza, rilascio, possibile rilascio di amianto o materiale contenente amianto in qualsiasi forma o quantità; programmi di ispezioni previste dal Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994 o altra analoga ispezione (**Amianto**).



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni specifiche Garanzia Opzionale R.C. Amministratore di Condominio	Ferme restando le esclusioni generali sopra indicate (da 1 a 19), si precisa che l'estensione R.C. AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO non è operante per: a) le <i>Richieste di Risarcimento</i> derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti, installati da parte dell'Assicurato o da relative società o da parte di sub-appaltatori dell'Assicurato; b) le <i>Richieste di Risarcimento</i> derivanti da o correlate ad omissioni nella stipulazione, modifica o gestione di assicurazioni private; c) le <i>Richieste di Risarcimento</i> derivanti da o correlate a furto, rapina, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore; d) le <i>Richieste di Risarcimento</i> derivanti da o correlate alla proprietà dal fabbricato.
Soggetti non considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.	Ai fini dell'assicurazione R.C.T. non sono considerati Terzi: a) le persone o altro soggetto cui compete la qualifica di Assicurato; b) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b); d) i prestatori di lavoro che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio poiché per gli stessi si applica la sola copertura R.C.O. di cui alla garanzia "Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)" e) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
Esclusioni R.C.T.	<p style="text-align: center;">Che cosa non è assicurato Garanzia Opzionale R.C.T.</p> Le seguenti Esclusioni trovano applicazione esclusivamente nell'ambito della presente estensione; assicurazione R.C.T. sono esclusi: a) i danni la cui copertura assicurativa è regolata dall'applicazione del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso, circolazione od uso di qualsiasi aeromobile (anche droni) o natante; b) i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo che si tratti di rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitilicidio ed in genere da insalubrità dei locali; c) i danni cagionati alle cose trainate, sollevate, caricate, scaricate trasportate; d) i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi; e) i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori; f) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna a terzi o, qualora si tratti di installazione, riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori; g) i danni cagionati a fabbricati od immobili o cose in genere da cedimento o franamento di terreno, nonché quelli cagionati da lavori per sottomurature o con uso di battipali e simili; h) i danni cagionati a condutture ed impianti sotterranei in genere; i) i danni a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme offshore, bettoline e simili; j) gli eventuali danni dei quali l'Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute; k) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da AXA; l) i danni da furto; m) i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene e gassose; infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni R.C.T.	<ul style="list-style-type: none">n) i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione;o) i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;p) i danni derivanti dalla detenzione e/o impiego di esplosivi;q) i danni finanziari puri, da R.C. Professionale e/o di natura contrattuale in genere;r) i danni da proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;s) i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;t) i danni derivanti da campi elettromagnetici;u) i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.
Esclusioni R.C.O.	<p style="text-align: center;">Che cosa non è assicurato Garanzia Opzionale R.C.O.</p> <p>L'assicurazione R.C.O. non è valida:</p> <ul style="list-style-type: none">a) per le malattie professionali;b) per i sinistri derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.c) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;d) per i danni derivanti da campi elettromagnetici;e) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, terrorismo, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.



Che cosa NON è assicurato?

Paesi soggetti a sanzioni internazionali - Restrizioni internazionali - Inefficacia del contratto	<p>Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.</p> <p>AXA, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga AXA a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.</p>
--	--

**Ci sono limiti di copertura?****RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE**

Garanzia Base R.C.	Limite di indennizzo	Scoperto e/o Franchigia
Garanzia base per le perdite patrimoniali in genere previste in polizza (salvo quanto diversamente indicato in polizza)	Fino a concorrenza del massimale R.C. Professionale di polizza	Franchigia base (o eventuale scoperto con minimo) per sinistro previsti in polizza
Costi di difesa	Fino ad un quarto del massimale R.C. Professionale di polizza ed in aggiunta al massimale stesso	
Perdita di documenti	€ 150.000, ⁰⁰ per sinistro e per periodo di assicurazione	nessuna
Spese ripristino reputazione	€ 25.000, ⁰⁰ per sinistro e per periodo di assicurazione	nessuna
Spese di salvataggio	€ 75.000, ⁰⁰ per sinistro e per periodo di assicurazione	nessuna
Danni da inquinamento accidentale	€ 75.000, ⁰⁰ per sinistro e per periodo di assicurazione	Franchigia base (o eventuale scoperto con minimo) per sinistro previsti in polizza

Garanzia Opzionale R.C. AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto e/o Franchigia
Garanzia Opzionale R.C. AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO	Fino a concorrenza del massimale R.C. Professionale di polizza	Franchigia base (o eventuale scoperto con minimo) per sinistro previsti in polizza

Garanzie R.C.T. - R.C.O.

Garanzia	Limite di indennizzo	Franchigia
Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)	Fino a concorrenza del massimale R.C.T./R.C.O. previsto in polizza	R.C.T. Franchigia fissa € 250, ⁰⁰ per sinistro
Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)		R.C.O. Franchigia fissa € 2.500, ⁰⁰ per persona infortunata



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Notifica di Richieste di risarcimento e circostanze</p> <p>L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi di AXA in base alla presente polizza, trasmettere, non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o del Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o direttamente ad AXA - mediante lettera raccomandata - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti o di qualsiasi circostanza della quale è venuto a conoscenza.</p> <p>Il termine massimo per l'invio delle suddette comunicazioni è di 15 giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro stesso o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.</p> <p>L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).</p> <p>Circostanze (sinistro cautelativo)</p> <p>Nel caso in cui, durante il periodo di validità della polizza o il periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una richiesta di risarcimento, dovrà darne comunicazione scritta ad AXA. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il contestato, supposto o potenziale atto illecito;b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale atto illecito;c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una richiesta di risarcimento; ed) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti. <p>Le eventuali Richieste di risarcimento comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione (c.d. sinistro cautelativo).</p>
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Richieste di risarcimento correlate</p> <p>Qualsiasi Richiesta di risarcimento in qualsiasi modo riconducibile:</p> <ul style="list-style-type: none">a) al medesimo Atto illecito o a più Atti illeciti collegati o continuati;o,b) ad Atti illeciti che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti; <p>sarà considerata come un'unica Richiesta di risarcimento ai fini della presente polizza, indipendentemente dal numero degli Assicurati, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.</p> <p>Inoltre, nel caso in cui l'Assicurato dovesse comunicare ad AXA una Richiesta di risarcimento:</p> <ul style="list-style-type: none">c) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una Richiesta di risarcimento precedentemente comunicata;o,d) in qualsiasi modo riconducibile ad un Atto illecito identico o correlato ad un altro Atto illecito dal quale è derivata una Richiesta di risarcimento precedentemente comunicata, <p>la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima Richiesta di risarcimento è stata notificata ad AXA.</p> <p>Consenso dell'Assicuratore</p> <p>È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Costi di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta di AXA.</p> <p>Saranno indennizzabili a titolo di Perdite patrimoniali in base alla presente polizza soltanto i costi connessi a transazione, sentenze di condanna e i Costi di difesa autorizzati per iscritto da AXA, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da Richieste di risarcimento contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente polizza.</p> <p>L'autorizzazione di AXA non può essere negata senza ragione, a condizione che ad AXA sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente polizza.</p> <p>Consenso dell'Assicurato</p> <p>AXA potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi Richiesta di risarcimento qualora la ritenga vantaggiosa per un Assicurato, previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'Assicurato in questione. Qualora l'Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità di AXA per tutte le Perdite patrimoniali riferibili a tale Richiesta di risarcimento non potrà superare l'ammontare per il quale AXA avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la Richiesta di risarcimento, sommato ai Costi di difesa sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto da AXA e al netto dell'eventuale scoperto e della Franchigia applicabile.</p>



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Cooperazione</p> <p>Fermo quanto stabilito dagli artt. 1914 e 1917 C.C. quanto al riparto delle spese, l'Assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> fornire ad AXA ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi Richiesta di risarcimento e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le Perdite patrimoniali ai sensi della presente polizza; fornire ad AXA le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali Perdite patrimoniali o per determinare la responsabilità di AXA in base alla presente polizza.
	<p>Surrogazione</p> <p>Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente polizza in relazione a una Richiesta di risarcimento, AXA si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l'Assicurato sia stato pienamente risarcito di tutti i danni effettivamente subiti.</p> <p>AXA avrà il diritto di fare valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'Assicurato che, a tale fine, si impegna a fornire ad AXA, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari. L'Assicurato non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all'indennizzo.</p> <p>Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato da AXA sarà restituito all'Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti da AXA. AXA si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi Dipendente tranne nel caso di una Richiesta di risarcimento che sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, fraudolenti, intenzionali o premeditati del Dipendente.</p>
	<p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.</i>
Obblighi dell'impresa assicuratrice	Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'indennizzo - AXA si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare, al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). <p>È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto.</p> <p>I premi devono essere pagati all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente ad AXA. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee).</p> <p>Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), non è previsto alcun interesse di frazionamento. Se previsto il frazionamento, le rate di premio vanno pagate alle scadenze stabilite.</p> <p>Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione.</p>
Rimborso	In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula senza tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione.
Sospensione	Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall'articolo "Durata dell'Assicurazione - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia").



Come posso disdire la polizza?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.



A chi è rivolto questo prodotto?

Professione libera dedicato a Ingegneri e Architetti, è una copertura di Responsabilità Civile Professionale rivolta ai suddetti professionisti (sia singolo professionista sia studio associato).



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 21,1 % del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:</p> <p>Mail: reclami@axa.it PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO Fax: (+39) 02.43.44.81.03</p> <p>avendo cura di indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. <p>Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p> <p>Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile scrivere all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS www.ivass.it alla sezione "per i Consumatori - Reclami".</p>

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it</p>
	<p>Risoluzione delle controversie - Arbitrato irrituale Qualora le Parti concordino sull'operatività della garanzia R.C. in base al presente contratto, AXA dà facoltà all'Assicurato di proporre al terzo danneggiato il ricorso ad un collegio arbitrale, in luogo dell'azione avanti l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il collegio arbitrale sarà formato, con scrittura privata, da un collegio di tre arbitri nominati uno per Parte ed il terzo arbitro nominato dai primi due di comune accordo (considerando anche eventuali nominativi proposti dal terzo danneggiato) ovvero in caso di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio. Il collegio arbitrale risiede, a scelta dell'Assicurato, presso la sede di AXA o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera l'arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro. Tale collegio arbitrale sarà chiamato a decidere sulla natura dell'Atto illecito/Errore professionale, sulle sue conseguenze e sull'entità della perdita patrimoniale. Ciascun arbitro ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone scelte tra i professionisti iscritti all'albo professionale, le quali potranno intervenire sulla determinazione e quantificazione della perdita patrimoniale, senza però avere alcun voto deliberativo. Le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno degli arbitri si rifiuti di firmare il relativo verbale. In ogni caso alle vertenze relative ai diritti nascenti dal contratto di assicurazione rimane ferma la competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia. Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali (*standard*);
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!